

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1849)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1971 (V. Stampato n. 3408)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(MATTEOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI-AGGRADI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1971*

—————
Interventi a favore del credito cinematografico
—————

DISEGNO DI LEGGE

—————

Art. 1.

Le istanze di concessione dei contributi di cui all'articolo 27, commi primo e secondo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, per il tramite dell'Istituto mutuante, entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del mutuo. Per i mutui già stipulati

alla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze devono essere presentate entro il termine di decadenza di tre mesi dalla data stessa.

Art. 2.

I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di « intervento », così alimentato:

a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975;

b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato articolo 32;

c) dalle somme del fondo previsto dall'articolo 27, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da quelle che si renderanno successivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata:

1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche;

2) per l'altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche.

La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'articolo 27, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel

comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto articolo 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire.

Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del Comitato di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Sentito il Comitato di cui al predetto articolo 27, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975. Le relative disponibilità sono destinate a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.